



Protocollo: 000008537
Data: 10/09/2025
AOO: aoum_079
Cod. Amm.: aoum_079



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I.

INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI	2
Art.1	Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	2
Art.2	Destinatari	2
Art.3	Gruppo di lavoro	3
Art.4	Limite soggettivo dell'incentivo	3
Art.5	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	3
Art.6	Centrali di committenza	4
Art.7	Quota del venti per cento	4
CAPO II	INCENTIVO PER LAVORI	4
Art.8	Graduazione della misura incentivante.....	4
Art.9	Disciplina delle varianti	5
Art.10	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	5
CAPO III	INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	6
Art.11	Graduazione della misura incentivante.....	6
Art.12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO IV	NORME COMUNI	7
Art.13	Principi in materia di valutazione	7
Art.14	Assegnazioni coincidenti di più attività	7
Art.15	Attività del personale dirigenziale	7
Art.16	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Art.17	Liquidazione dell'incentivo	9
Art.18	Pubblicità.....	9
Art.19	Revisione.....	9
Art.20	Entrata in vigore	9
Art.21	Clausola di chiusura	10

Versione: 09 settembre 2025





CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e ss.mm.ii. e si applica per la determinazione degli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 allo stesso D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché di ogni contributo anche fiscale a carico dell'Azienda. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, anche alla luce del "Grado di Complessità" del procedimento che dovrà essere indicato, per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, all'atto della nomina del RUP; mentre, per i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con una determina ricognitiva dell'Organo Amministrativo e/o al primo atto utile al procedimento.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota pari all'80% dell'incentivo previsto;
- alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota pari al 20% dell'incentivo previsto.

Art.2 DESTINATARI

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1 comma 3 e comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura di affidamento è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Azienda, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, il personale proprio di AMIU S.p.A. che svolge le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto (RUP);
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;



- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

Art.3 GRUPPO DI LAVORO

In relazione alla propria organizzazione, l'Azienda individua con apposito provvedimento dell'Organo Amministrativo, il RUP incaricato della procedura di affidamento e la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, secondo quanto indicato all'elencazione delle attività di cui all'allegato I.10 del Codice.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto destinatario dell'incarico è tenuto ad autodichiarare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art.4 LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'Azienda adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art.5 ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento, gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00.



È fatta salva la facoltà dell'Azienda, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art.6 CENTRALI DI COMMITTENZA

In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 1,6% di quanto previsto per le singole procedure del presente Regolamento.

La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale di AMIU S.p.A. le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art.7 QUOTA DEL VENTI PER CENTO

Le risorse di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) sono incrementate da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, ultimo capoverso;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP di cui al successivo art. 16;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Azienda in quanto affidate a personale non dipendente.

Tali risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- b) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L'Organo Amministrativo con provvedimento da assumere ogni anno solare su impulso e proposta del Responsabile Area Amministrativa d'intesa con il Responsabile Area Tecnica e con il Responsabile Controllo di Gestione, provvede a determinare la dotazione complessiva di quanto indicato al presente articolo ed a effettuare la ripartizione ivi prevista.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art.8 GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:



Importo lavori posta a base dell'affidamento	Percentuale (%)	Grado di Complessità
fino a euro 500.000,00	2%	Valore percentuale compreso tra 1 e 100
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,000	1,90%	
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,80%	
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,70%	
oltre 5.000.001,00	1,60%	

La percentuale massima è, quindi, il prodotto del valore indicato nella colonna "Percentuale (%)" moltiplicato per il valore "Grado di Complessità".

Art.9 DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura di affidamento; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art.10 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
Responsabile Unico del Progetto	25
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP (per la gestione tecnico-amministrativa della procedura)	5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori	12
Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore/i operativo/i ispettore/i, di cantiere)	3
Direzione dell'esecuzione	2
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5

Collaudo tecnico-amministrativo	2
Regolare esecuzione	2
Verifica di conformità	2
Collaudo statico	2
Coordinamento dei flussi informativi	2
Totale	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art.11 GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o della fornitura in affidamento:

Servizio o Fornitura	Percentuale (%)	Grado di Complessità
fino a euro 500.000,00	2%	Valore percentuale compreso tra 1 e 100
da euro 500.001,00 fino a euro 800.000,00	1,90%	
da euro 800.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%	
oltre 1.000.001,00	1,70%	

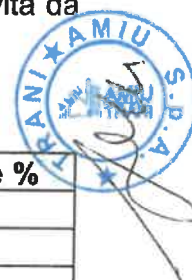
La percentuale massima è, quindi, il prodotto del valore indicato nella colonna "Percentuale (%)" moltiplicato per il valore "Grado di Complessità".

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art.12 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative agli affidamenti di servizi e di forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	40
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP (per la gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	5



Redazione del progetto (livello unico)	5
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo tecnico-amministrativo	5
Regolare esecuzione	5
Verifica di conformità	5
Totale	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV NORME COMUNI

Art.13 PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.

Ai fini della erogazione dell'incentivo, il RUP elabora una relazione sulle attività effettivamente svolte da ciascun soggetto intervenuto nella procedura di affidamento e propone la liquidazione all'Organo Amministrativo.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art.14 ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

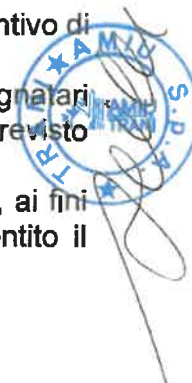
Art.15 ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui il personale con qualifica dirigenziale sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dall'Organo Amministrativo, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

La liquidazione del compenso al dirigente è effettuata dall'Organo Amministrativo.



Art.16 RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Al momento della nomina del RUP nelle procedure per l'affidamento di lavori, questi, in base alla complessità dei lavori da appaltare, stabilisce il termine massimo per la predisposizione e controllo dei documenti di gara. Qualora si verificano ritardi, rispetto al predetto termine, o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella successiva.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella successiva.

Al momento della nomina del RUP nelle procedure per l'affidamento di contratti di servizi e forniture, questi, in base alla complessità dei servizi e forniture da appaltare, stabilisce il termine massimo per la predisposizione e controllo dei documenti di gara. Qualora si verificano ritardi, rispetto al predetto termine, o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella successiva.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%



Art.17 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione dell'incentivo è formalizzata dall'Organo Amministrativo dell'Azienda, una volta che il RUP ha relazionato in ordine alle effettive attività svolte da ogni dipendente incaricato per la procedura di affidamento del lavoro, della fornitura o del servizio.

La liquidazione dell'incentivo avviene con la seguente tempistica:

- per le procedure di affidamento lavori, il 30% del compenso previsto per le attività tecniche svolte fino alla contrattualizzazione dell'affidamento; successivamente all'avvio dei relativi lavori, il restante 70% sarà ripartito con cadenza semestrale, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, fino alla liquidazione del 100% alla conclusione dell'appalto;
- per le procedure di affidamento forniture, in un'unica soluzione, dopo l'espletamento della procedura di affidamento, con l'avvenuta contrattualizzazione e previa verifica di conformità o emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura;
- per le procedure di affidamento servizi, il 30% del compenso previsto per le attività tecniche svolte fino alla aggiudicazione definitiva dell'affidamento; successivamente, in fase di esecuzione del relativo contratto, il restante 70% ripartito con cadenza semestrale, fino al termine della durata contrattuale prevista.

Nel provvedimento di liquidazione dei compensi l'Organo Amministrativo potrà determinare una decurtazione degli stessi in ragione dell'effettivo apporto dato da ciascuna figura coinvolta nel procedimento, rispetto all'andamento del medesimo procedimento.

Art.18 PUBBLICITÀ

In ossequio a quanto stabilito dall'ANAC con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell'Autorità del 23 luglio 2025, AMIU provvederà a pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche all'interno della sezione Società trasparente del sito aziendale. Nello specifico, saranno riportati:

- l'indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
- l'indicazione dell'oggetto, della durata dell'incarico e del compenso spettante per ogni incarico.

I dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche saranno trasmessi a cura del Responsabile AFC e dell'Ufficio Personale al Responsabile dei Sistemi Informativi/Comunicazione, per la pubblicazione.

Art.19 REVISIONE

Il presente regolamento è rivisto o sottoposto ad integrazioni ogni volta che se ne presenti la necessità.

Art.20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione Società Trasparente e diviene, quindi, applicabile a tutti i procedimenti, anche in corso, per i quali non sia già avvenuta la erogazione degli incentivi. Per quanto precede, ove per un procedimento non concluso siano state già erogate delle somme, il conteggio finale dovrà essere effettuato avendo a riferimento il presente Regolamento e considerando quanto già erogato quale anticipazione sul dovuto.





Art.21 CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati oltre ad ogni altra alla disciplina applicabile in materia.

Le disposizioni del Regolamento sono sostituite o modificate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali.

